



Comune di Gambarogno

## ORDINANZA MUNICIPALE

### SULLA COMMISSIONE NUCLEO DEL COMUNE DI GAMBAROGNO

Risoluzione municipale no. 874/2023 del 20 novembre 2023

Il Municipio di Gambarogno, richiamati:

- il Regolamento organico comunale;
- le Norme di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Gambarogno, in particolare l'art. 33 cpv. 8;

stabilisce composizione, competenze e funzionamento della Commissione nucleo del Comune di Gambarogno come segue:

#### Art. 1 Nomina e composizione

<sup>1</sup>La Commissione nucleo è nominata dal Municipio per una durata di quattro anni ad ogni cambio di Legislatura amministrativa.

Essa è composta di 5 membri e più precisamente:

- da un Municipale in carica, di regola il Capo Dicastero edilizia privata, con il ruolo di Presidente;
- da un membro dell'Ufficio tecnico comunale;
- tre membri competenti nell'ambito del settore.

I membri qualificati nell'ambito del settore sono scelti con riferimento alla competenza e all'esperienza di cui dispongono e possono essere riconfermati per più mandati.

<sup>2</sup>Per il periodo di nomina e l'anno successivo, i membri della Commissione nucleo non possono accettare incarichi privati nel comprensorio di competenza della Commissione.

<sup>3</sup>Il ruolo di Segretario della Commissione è assunto dal funzionario dell'Ufficio tecnico comunale.

Via Cantonale 138

6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00

Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch

www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno  
Comune da vivere

## **Art. 2 Competenze**

<sup>1</sup>La Commissione nucleo svolge un ruolo consultivo, in particolare preavvisando all'indirizzo del Municipio i seguenti casi:

- trasformazione sostanziale con cambiamento della destinazione e modifica dell'identità della costruzione;
- riattazione con cambiamento dell'aspetto esterno;
- ampliamento e nuova costruzione.

In tal senso compete ai responsabili dell'Ufficio tecnico definire, in base a quanto sopra esposto, quali dossier portare in Commissione nucleo. In caso di dubbio se ne discute preliminarmente con il Presidente.

<sup>2</sup>I progetti che devono essere portati in Commissione sono preventivamente discussi e valutati nel rispetto del seguente iter:

- l'istante incontra un responsabile dell'Ufficio tecnico per approfondire gli obiettivi e i limiti imposti dal Piano regolatore;
- l'istante, in applicazione dell'articolo 33 cpv.8 delle NAPR, presenta una domanda di costruzione preliminare alla Commissione, che deve comprendere la descrizione dell'intervento, le modalità dello stesso, i materiali impiegati nonché i disegni illustrativi, sia dell'edificio sia delle sistemazioni esterne come pure una documentazione fotografica dell'edificio e di quelli circostanti.

<sup>3</sup>La Commissione ha il compito di esaminare i progetti presentati nel rispetto delle norme applicabili. Le competenze della Commissione riguardano solamente il diritto comunale. Sono segnatamente riservate le competenze delle istanze cantonali preposte secondo le relative disposizioni legali applicabili.

<sup>4</sup>La Commissione esprime all'attenzione del Municipio un preavviso consultivo riguardo alle istanze di cui al cpv 1.

<sup>5</sup>Le prestazioni della Commissione sono remunerate in base alle usuali indennità previste dal ROC.

## **Art. 3 Funzionamento**

<sup>1</sup>Le trattande sono sottoposte all'esame della Commissione per il tramite del Segretario, il quale, su indicazione del Presidente, convoca le sedute e tiene un verbale delle stesse.

<sup>2</sup>La Commissione, che si esprime sia sugli aspetti prettamente normativi sia su quelli estetico-architettonici, delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

<sup>3</sup>In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente è preponderante.

<sup>4</sup>Il preavviso della Commissione è successivamente portato all'attenzione del Municipio da parte dell'Ufficio tecnico, quale proposta di decisione dell'istanza.

<sup>5</sup>I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza; eventuali comunicazioni spettano al Presidente.

#### **Art. 4 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a decorrere dall'8 gennaio 2024, per un periodo di 30 giorni.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



avv. G. Della Santa



Il Segretario



Alberto Codiroli